



Legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche

(LCInf)

Avamprogetto dell'8
maggio 2024

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 110 capoverso 1 lettere a e b e 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ Nel settore delle cure infermieristiche, la presente legge si prefigge di:

- a. aumentare la protezione dei lavoratori;
- b. migliorare le condizioni di lavoro;
- c. promuovere la collaborazione con le parti sociali.

² Intende contribuire ad aumentare la permanenza nella professione.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica:

- a. ai datori di lavoro che impiegano lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche, compresi i prestatori secondo la legge del 6 ottobre 1989³ sul collocamento (LC);
- b. ai lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche che sono impiegati dai datori di lavoro di cui alla lettera a.

² Sono considerati lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche:

RS

- 1 RS 101
- 2 FF 2024 ...
- 3 RS 823.11

- a. le persone che dispensano prestazioni di cura in particolare nei settori malattia, infortunio o invalidità;
- b. le persone in formazione per una professione che le abilita a dispensare prestazioni di cura;
- c. gli ausiliari che coadiuvano le persone di cui alla lettera a nella dispensazione di prestazioni di cura.

³ Il Consiglio federale designa le prestazioni di cura.

Art. 3 Eccezioni

¹ La presente legge non si applica:

- a. alle istituzioni con un mandato di prestazioni cantonale nel settore sociale, se le cure infermieristiche rappresentano soltanto una parte esigua della loro attività;
- b. alle economie domestiche private che, in qualità di datore di lavoro, occupano una persona di cui all'articolo 2 capoverso 2.

² I Cantoni possono assoggettare le istituzioni di cui al capoverso 1 lettera a al campo d'applicazione della presente legge.

³ I lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato possono essere esclusi dal campo d'applicazione della presente legge nel contratto individuale di lavoro o in un contratto collettivo di lavoro.

Art. 4 Rapporto con altri atti normativi

Sempreché la presente legge preveda condizioni di lavoro migliori, essa prevale sugli altri atti normativi della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.

Sezione 2: Condizioni di lavoro

Art. 5 Durata massima della settimana lavorativa e compensazione del lavoro straordinario

¹ La durata massima della settimana lavorativa è retta dall'articolo 9 capoverso 1 lettera a della legge del 13 marzo 1964⁴ sul lavoro (LL).

² La compensazione del lavoro straordinario svolto è determinata secondo l'articolo 13 LL.

³ Il Consiglio federale può prevedere una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

⁴ RS 822.11

Art. 6 Durata normale della settimana lavorativa

- ¹ La durata normale della settimana lavorativa è compresa tra le 38 e le 42 ore.
- ² Il Consiglio federale può stabilire un valore massimo inferiore a 42 ore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 7 Compensazione delle ore supplementari

- ¹ Le ore supplementari devono essere compensate mediante tempo libero almeno della stessa durata.
- ² Se per motivi di servizio le ore supplementari non possono essere compensate mediante tempo libero, devono essere compensate con il salario normale più un supplemento del 25 per cento almeno.
- ³ Il Consiglio federale: stabilisce il numero di ore supplementari consentito e il periodo di tempo entro il quale esse possono essere svolte.
- ⁴ Può stabilire una compensazione minima superiore a quella secondo i capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 8 Compensazione del lavoro notturno

- ¹ La compensazione del lavoro notturno è determinata secondo l'articolo 17b LL⁵.
- ² Il Consiglio federale può stabilire una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 9 Compensazione del lavoro domenicale e festivo

- ¹ La compensazione del lavoro domenicale e festivo è determinata secondo l'articolo 20 LL⁶.
- ² Il Consiglio federale può stabilire una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 10 Tempo impiegato per cambiarsi

- ¹ Se per motivi di servizio è necessario cambiarsi sul posto di lavoro, il tempo impiegato per farlo conta come tempo di lavoro.
- ² Il tempo impiegato per cambiarsi deve essere adeguatamente retribuito.

⁵ RS 822.11

⁶ RS 822.11

Art. 11 Durata minima e retribuzione delle pause

¹ L'interruzione del lavoro con pause è retta dall'articolo 15 capoverso 1 LL⁷.

² Le pause contano come lavoro retribuito.

Art. 12 Computo e compensazione di servizi di reperibilità e di picchetto

Il Consiglio federale stabilisce in che misura i servizi di reperibilità e di picchetto contano come tempo di lavoro e in che modo questi servizi devono essere compensati.

Art. 13 Comunicazione di piani di servizio e servizi di reperibilità e di picchetto

¹ I piani di servizio, compresi i servizi di reperibilità e di picchetto pianificati, devono essere comunicati ai lavoratori con almeno quattro settimane di preavviso.

² Se i lavoratori devono svolgere turni di servizio che differiscono dai piani di servizio comunicati, hanno diritto a una compensazione di tempo o finanziaria aggiuntiva pari al 25–50 per cento dei turni di servizio svolti. La compensazione deve avvenire, per quanto lo consentano le esigenze di servizio, sotto forma di tempo di riposo compensativo.

³ Il Consiglio federale può prevedere un termine minimo di preavviso più lungo rispetto a quello previsto nel capoverso 1, se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

⁴ Stabilisce la compensazione di cui al capoverso 2 tenendo conto del termine entro il quale tali differenze sono state comunicate.

⁵ I capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. alle persone che, in conformità con il loro contratto di lavoro, si rendono disponibili volontariamente e in maniera generale per turni di servizio non pianificati e che ricevono a tale titolo un'indennità forfettaria;
- b. ai lavoratori che vengono impiegati tramite prestatori secondo la LC⁸.

Art. 14 Audizione delle parti sociali

Dopo aver sentito le parti sociali, il Consiglio federale emana prescrizioni che rientrano nel suo ambito di competenza conformemente agli articoli 5–9, 12 e 13.

Variante 1 dell'art. 15:**Art. 15** Deroghe

¹ È possibile derogare alle condizioni di lavoro disciplinate negli articoli 5–13 a favore dei lavoratori; è possibile derogarvi a loro sfavore soltanto nell'ambito di contratti collettivi di lavoro che:

⁷ RS 822.11

⁸ RS 823.11

- a. contengono un disciplinamento relativo a tutte le condizioni di lavoro menzionate negli articoli 5–13; e
- b. sono sottoscritti dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore, della regione o dell'azienda.

² Sono fatte salve le disposizioni imperative di altri atti normativi della Confederazione e dei Cantoni.

Variante 2 dell'art. 15:

Art. 15 Deroghe

Le prescrizioni cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico così come le disposizioni contenute nei contratti di lavoro individuali o collettivi possono derogare alle disposizioni di cui agli articoli 5–13 soltanto a favore dei lavoratori.

Sezione 3: Contratti collettivi di lavoro

Art. 16

¹ I datori di lavoro e le loro associazioni devono negoziare con le associazioni dei lavoratori delle cure infermieristiche la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.

² Devono informare annualmente il pubblico sullo stato delle negoziazioni.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 17 Compiti dei Cantoni

L'esecuzione della presente legge spetta alle autorità cantonali di esecuzione di cui all'articolo 41 LL⁹.

Art. 18 Compiti della Confederazione

¹ La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione.

² I compiti della Confederazione sono esercitati dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

⁹ RS 822.11

Art. 19 Diritto d'azione delle associazioni dei lavoratori

Le organizzazioni che esistono da almeno due anni e che per statuto tutelano gli interessi sociali ed economici dei lavoratori sono legittimate a chiedere l'accertamento di una violazione della presente legge.

Art. 20 Sanzioni amministrative

¹ L'autorità cantonale di esecuzione competente può pronunciare una sanzione amministrativa sino a 30 000 franchi per infrazioni agli articoli 5–13.

² Può addossare totalmente o parzialmente ai datori di lavoro inadempienti le spese di controllo.

³ Notifica la sua decisione alla SECO per conoscenza.

⁴ La SECO tiene un elenco delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato. L'elenco è pubblico.

Art. 21 Disposizioni applicabili della legge sul lavoro

Per l'esecuzione della presente legge valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- a. per l'obbligo del segreto e la comunicazione di dati: articoli 44–44b LL¹⁰;
- b. per gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori: articoli 45–48 LL;
- c. per le decisioni e i provvedimenti amministrativi: articoli 50–52 e 54 LL;
- d. per il ricorso contro le decisioni cantonali: articolo 56 LL.

Sezione 5: Commissioni cantonali nel settore delle cure infermieristiche**Art. 22** Costituzione

¹ I Cantoni dispongono nel settore delle cure infermieristiche di una commissione ciascuno. Possono istituire una commissione comune.

² Le commissioni devono essere composte in egual numero da rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché del Cantone.

³ Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono proporre ai Cantoni per la nomina i propri rappresentanti.

Art. 23 Compiti

¹ Le commissioni osservano:

- a. l'evoluzione del numero e dei contenuti dei contratti collettivi di lavoro nel settore delle cure infermieristiche;

¹⁰ RS 822.11

- b. gli effetti delle variazioni del numero di lavoratori e delle loro condizioni di lavoro sulla qualità dell'assistenza sanitaria e sull'evoluzione dei costi sanitari.

² Presentano un rapporto annuale all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Sezione 6: Valutazione

Art. 24

¹ L'UFSP, insieme con la SECO, provvede a riesaminare periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia della presente legge. Il riesame comprende in particolare:

- a. il controllo del successo delle disposizioni di cui agli articoli 5–13, 15 e 16, in particolare per quanto riguarda gli effetti sulla stipulazione e sui contenuti di contratti collettivi di lavoro, la soddisfazione sul posto di lavoro, la permanenza dei lavoratori nella professione e l'evoluzione dei costi nel settore delle cure infermieristiche;
- b. un'analisi sistematica della necessità di disciplinamenti per le condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche;
- c. la valutazione delle esperienze acquisite in Svizzera e all'estero in materia di disciplinamento delle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche.

² A tal fine, l'UFSP può basarsi sulle osservazioni delle commissioni di cui all'articolo 23.

³ Il Dipartimento federale dell'interno riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione e formula proposte sul seguito da darvi.

Sezione 7: Disposizione penale

Art. 25

¹ Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, viola intenzionalmente le prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo (art. 5–13), è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

² È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹¹ sul diritto penale amministrativo.

¹¹ RS 313.0

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 26 Modifica di un altro atto normativo

La LL¹² è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 lett. a

¹ La durata massima della settimana lavorativa è di:

- a. 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, i lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche ai sensi della legge federale del ...¹³ sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche nonché per il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;

Art. 27 Disposizione transitoria

¹ Nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, la Confederazione può partecipare ai costi dei controlli supplementari effettuati dalle autorità cantonali di esecuzione per la verifica delle condizioni di lavoro secondo la presente legge. A tal fine stipula accordi con i Cantoni.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli della partecipazione ai costi.

Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹² RS 822.11

¹³ RU ...